



CODICE ETICO

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

Preambolo

Al fine di meglio individuare e declinare i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità sanzionabili ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e delle Associazioni Sportive Affiliate (ASA), il CONS, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 (*Finalità*), 7 (*Statuto e Ruolo*) e 8 (*Competenze e attribuzioni*) della Legge 30 Settembre 2015 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni (*Legge sullo Sport*), e in armonia con i principi Fondamentali e gli ideali sportivi stabiliti dalla *Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale* (CIO) nonché in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice Etico del CIO, adotta il presente CODICE ETICO contenente le norme di disciplina sportiva.

PARTE PRIMA

Premessa

Articolo 1 - Norme generali

- 1.1. Sono destinatari del presente Codice Etico (di seguito brevemente “*soggetti dell’ordinamento sportivo*”) tutti soggetti operanti nell’ambito dell’organizzazione del CONS, delle FSN, della DSA e delle Associazioni Sportive Affiliate, precisamente:
 - ✓ Organi di vertice e di controllo;
 - ✓ Dirigenti;
 - ✓ Dipendenti;
 - ✓ Fornitori;
 - ✓ Collaboratori e consulenti;
 - ✓ Tesserati;
 - ✓ Atleti, tecnici e ufficiali di gara;
 - ✓ Tutti gli altri soggetti operanti nell’ordinamento sportivo, con eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette.
- 1.2. Tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti all’osservanza del presente Codice Etico e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
- 1.3. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Articolo 2 - Obbligo di osservanza delle norme di disciplina sportiva

- 2.1. I soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia sportiva, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONS e dagli organismi di appartenenza, ivi compreso il presente Codice Etico. Essi sono tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 60, comma 3, della *Legge sullo Sport* e dall’art. 5, comma 3, del *Regolamento di Giustizia Sportiva* del CONS.
- 2.2. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.



2.3. Le FSN, le DSA e le Associazioni Sportive Affiliate, sono responsabili dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

PARTE SECONDA

PRINCIPI, DOVERI E DIVIETI

Articolo 3 - Principio di lealtà e correttezza

I soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Essi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Articolo 4 - Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento sportivo di offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti di una competizione sportiva organizzata dal CONS, dalle FSN, DSA e dalle Associazioni Sportive Affiliate al fine di alterarne lo svolgimento e/o di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero di compiere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Articolo 5 - Divieto di scommesse

In ottemperanza alle disposizioni stabilite dal CIO, è fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

Articolo 6 - Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

6.1 È fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

6.2 I soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

Articolo 7 - Principio di non violenza

7.1 I soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

7.2 I soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

Articolo 8 - Principio di non discriminazione

I soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

Articolo 9 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Articolo 10 - Dovere di riservatezza

- 10.1 Salvo il diritto di adire gli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicati.
- 10.2 I soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi, informazioni riservate relative al CONS, alle FSN, DSA e Associazioni Sportive Affiliate di appartenenza o da questi detenute.

Articolo 11 - Principio di imparzialità

I soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Articolo 12 - Divieto di accettazione di beni o altre utilità

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono, né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

Articolo 13 - Prevenzione dei conflitti di interessi

- 13.1 I soggetti dell'ordinamento sportivo sono sempre tenuti a prevenire ed evitare situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate da rapporti di parentela, affari o amicizia/inimicizia.
- 13.2 I soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a rispettare in modo rigoroso l'autonomia e l'indipendenza delle altre FSN e delle DSA. È fatto espresso divieto di intervenire, direttamente o indirettamente, in questioni attinenti alla gestione, all'organizzazione o all'attività di altre FSN, DSA o Associazioni Sportive Affiliate, qualora sussista un conflitto di interessi, reale o potenziale, derivante dal proprio ruolo.
- 13.3 In ogni circostanza in cui un soggetto dell'ordinamento sportivo intenda sollevare questioni o formulare osservazioni riguardanti l'attività di un'altra FSN, DSA o Associazione Sportiva Affiliata, e tale intervento possa configurarsi in situazione di conflitto di interessi, egli è tenuto a rinunciare formalmente e preventivamente alla carica che ricopre. Solo successivamente potrà agire unicamente nella qualità di tesserato dell'organizzazione sportiva interessata, nel rispetto delle regole associative previste.

Articolo 14 - Good governance

- 14.1 Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo che ricoprono incarichi gestionali e/o direzionali all'interno del CONS, delle FSN, DSA o Associazioni Sportive Affiliate devono rispettare e aderire ai principi e standard universali di good governance ("buon governo") promossi dal Movimento Olimpico al fine di garantire una gestione efficace, etica e sostenibile delle organizzazioni sportive.
- 14.2 In particolare, gli stessi sono tenuti a ispirare la loro azione ai principi di trasparenza, responsabilità e accountability ("affidabilità"), nel rispetto della parità di genere.
- 14.3 I soggetti di cui al comma primo sono tenuti a garantire che le risorse a loro disposizione siano destinate esclusivamente per le finalità previste dalla Legge sullo Sport.

Articolo 15 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

15.1 Sospensione Cautelare in caso di condanna non definitiva per misfatti previsti e puniti dalla normativa vigente.

- 15.1.1 Ferma restando la previsione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), c), e d) della *Legge sullo Sport*, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli Organi del CONS, nonché degli organismi delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Sportive Affiliate, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al quarto comma del presente paragrafo, i soggetti dell'ordinamento sportivo che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per misfatti previsti e puniti dalle norme di legge vigenti, ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad anni due, o che sono stati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza personale.
- 15.1.2 La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure cautelari o di sicurezza personale.
- 15.1.3 La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di ventiquattro (24) mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.
- 15.1.4 Spetta agli organismi direttivi del CONS, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Sportive Affiliate, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

15.2 Sospensione cautelare in caso di condanna non definitiva per reati riconducibili a violenza di genere e abusi su minori

- 15.2.1 In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo che precede, in ottemperanza alla Legge 23 settembre 2025 n. 115, i soggetti dell'ordinamento sportivo che risultino condannati in primo grado, per reati riconducibili a violenza di genere ed abuso sui minori, ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente del CONS e al Presidente della Federazione sportiva di riferimento, entro dieci (10) giorni dall'avvenuta conoscenza della pronuncia stessa.
- 15.2.2 Il Presidente del CONS, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede, dispone, tramite provvedimento scritto, l'immediata sospensione da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS alle FSN, alle DSA o alle Associazioni Sportive Affiliate, nei confronti del soggetto verso cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, dandone comunicazione anche al Presidente della Federazione sportiva di riferimento. La sospensione cautelare avrà durata per l'intero periodo del giudizio, ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza.
- 15.2.3 La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto condannato per i reati di cui al presente paragrafo, costituisce condotta perseguibile ai sensi del presente Codice Etico e comporterà l'applicazione della sospensione pari ad anni quattro (4) da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS alle FSN, alle DSA o alle Associazioni Sportive Affiliate, indipendentemente dall'esito definitivo del giudizio. La sospensione è disposta con provvedimento scritto dal Presidente del CONS, il quale è tenuto a darne comunicazione al Presidente della Federazione sportiva di riferimento.
- 15.2.3 Il Presidente del CONS, per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso affidati al presente paragrafo in ottemperanza alle norme di Legge vigenti, ivi compresa l'acquisizione di tutta la

documentazione utile per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi dell'opera dell'Autorità Garante del Codice Etico secondo le disposizioni di seguito individuate.

Articolo 16 - Dovere di collaborazione

I soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice Etico, di cui agli articoli che seguono, e con gli organi di giustizia sportiva del CONS e federali ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti del CONS, della FSN, DSA o Associazione di appartenenza ogni provvedimento di Autorità Giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice Etico e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

PARTE TERZA

Capo I

AUTORITÀ GARANTE DEL CODICE ETICO

Articolo 17 - Oggetto e ambito di applicazione

La presente sezione disciplina il funzionamento dell'“Autorità Garante del Codice Etico” (d'ora in poi “Autorità Garante”), nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti nei casi di sospetta violazione del presente Codice Etico.

Articolo 18 - L'Autorità Garante del Codice Etico

- 18.1 L'Autorità Garante è nominata dal Consiglio Nazionale del CONS su proposta del Comitato Esecutivo tra persone che non versino in condizioni di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico e godano di completa autonomia e indipendenza rispetto all'ordinamento sportivo. Tale condizione dovrà essere attestata e confermata dal soggetto nominato con dichiarazione scritta al momento dell'accettazione della nomina.
- 18.2 L'Autorità Garante ha sede presso gli Uffici del CONS e si avvale del personale di Segreteria per lo svolgimento delle sue funzioni.
- 18.3 L'Autorità Garante ha l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati ed i procedimenti in corso.
- 18.3 L'Autorità Garante adotta istruzioni e vigila sulla corretta attuazione del Codice Etico, segnala ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, d'ufficio o su segnalazione, i casi di sospetta violazione da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo delle norme presente Codice Etico e/o statutarie e regolamentari degli Organismi sportivi che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare e vigila sull'attività conseguente.
- 18.4 All'Autorità Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi su procedimenti già in corso o su fatti che abbiano già formato oggetto di giudizio da parte degli stessi.
- 18.5 Nei confronti dei soggetti dell'Ordinamento sportivo facenti capo al CONS, l'Autorità Garante, attivata mediante le procedure previste agli articoli che seguono, irroga direttamente le sanzioni disciplinari previste dall'art.17 del regolamento di Giustizia Sportiva del CONS, qualora siano accertate violazioni del presente Codice Etico.

Capo II

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Articolo 19 - Avvio del procedimento

- 19.1 Ciascun soggetto affiliato o tesserato ad un Organismo Sportivo (di seguito “Denunciante”) è legittimato ad attivare il procedimento dinnanzi all’Autorità Garante per la successiva segnalazione ai competenti Organi disciplinari o di giustizia federale degli Organismi sportivi di appartenenza del soggetto che si assume aver violato disposizioni del Codice Etico e/o norme statutarie e regolamentari, anche qualora lo stesso risulti tesserato di altro Organismo sportivo rispetto al Denunciante.
- 19.2 Hanno, altresì, facoltà di attivare il procedimento, per le presunte violazioni di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONS anche su segnalazione di membri stessi del Comitato Esecutivo.
- 19.3 È vietato presentare denuncia e/o segnalazione, al solo fine di accertare e/o ad acquisire documentazione e/o prove testimoniali in ordine alla configurabilità di sospette violazioni dei principi e delle regole contenute nel Codice.

Articolo 20 - Termini, modalità e contenuto della denuncia

- 20.1 La denuncia, in forma libera, deve essere presentata all’Autorità Garante entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di conoscenza della sospetta violazione, a pena di irricevibilità della stessa.
- 20.2 Il Denunciante è tenuto altresì a trasmettere contestualmente copia della denuncia, unitamente all’eventuale documentazione allegata, all’Organismo sportivo di appartenenza del tesserato che avrebbe violato il Codice e/o norme statutarie e regolamentari, il quale ha l’obbligo di avvisare nel più breve tempo possibile il proprio tesserato destinatario della denuncia. L’Organismo sportivo di appartenenza ha altresì l’obbligo di informare l’Autorità Garante sulla sussistenza o meno di un procedimento o dell’intervenuta adozione di un provvedimento sui medesimi fatti, nonché a fornire tutti gli elementi utili al Garante per le valutazioni di competenza.
- 20.3 La denuncia deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso, precisamente:
- a) Dati anagrafici del Denunciante ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e indicazione del domicilio, indirizzo postale ed eventualmente di posta elettronica, numeri telefonici del soggetto Denunciante, da utilizzare se necessario nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) Sintetica descrizione dei fatti, supportati da idonei elementi di prova, corredata da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione del caso;
 - c) Indicazione delle norme del Codice Etico e/o delle norme statutarie e regolamentari dell’Organismo sportivo di riferimento che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della denuncia.

Articolo 21 - Svolgimento del procedimento

- 21.1 Qualora sia già pendente di un procedimento disciplinare, ovvero non sia stato già emesso un provvedimento per il medesimo fatto, l’Autorità Garante dispone l’archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il Denunciante, il Tesserato nonché l’Organismo sportivo di appartenenza di quest’ultimo.

- 21.2 In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, l'Autorità Garante procede all'esame della Denuncia, sulla base della documentazione presentata e delle prove a sostegno prodotte e, qualora ritenuto necessario, può disporre l'audizione del Denunciante e del Tesserato che avrebbe commesso la violazione ovvero richiedere ulteriore documentazione a supporto.
- 21.3 Ove la denuncia sia ritenuta infondata, ne dispone l'archiviazione dandone tempestiva comunicazione al Denunciante, al Tesserato ed all'Organismo sportivo di appartenenza.
- 21.4 Ove la denuncia sia ritenuta fondata, il Garante è tenuto a segnalare entro trenta (30) giorni dalla chiusura dell'istruttoria, la possibile violazione da parte del tesserato all'Organo disciplinare o di giustizia federale di riferimento per l'attività di competenza. Copia della comunicazione deve essere inoltrata al Tesserato soggetto destinatario della segnalazione nonché al Denunciante per opportuna conoscenza.
- 21.5 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'Autorità Garante, l'Organo disciplinare o di giustizia federale di riferimento è tenuto a comunicare all'Autorità Garante l'attività svolta, ivi compresi gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati a carico del soggetto.
- 21.6 Dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, è data immediata informazione al destinatario mediante raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione che permetta di accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione. Copia del provvedimento deve essere altresì notificata per opportuna conoscenza al Segretario Generale del CONS.
- 21.7 I provvedimenti assunti ai sensi dei commi che precedono sono impugnabili innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva del C.O.N.S. nei modi e nei termini indicati nel Regolamento di Giustizia Sportiva, previo esperimento dei meccanismi interni di impugnativa previsti dai singoli Organismi sportivi di riferimento.

Articolo 22 - Sanzioni per inattività o inadempienza

Il mancato adempimento degli obblighi di attivazione e collaborazione posti a carico degli Organismi di riferimento delle FSN o DSA in caso di ricevimento di denunce per violazioni di cui al presente Codice Etico determina la trasmissione degli atti da parte del Garante al Comitato Esecutivo del CONS per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E ADEGUAMENTO

Articolo 23 – Adeguamento, modalità di applicazione ed entrata in vigore

- 23.1 Le FSN, le DSA, le Associazioni Sportive Affiliate sono tenute ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni generali di cui al presente Codice Etico, anche mediante semplice rimando allo stesso, entro il termine di tre (3) mesi dalla notifica della delibera di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONS.
- 23.2 Le FSN, le DSA, le Associazioni Sportive Affiliate integrano, con proprie disposizioni, le modalità di applicazione e gli ambiti di attuazione del presente Codice Etico con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.
- 23.3 Il presente Codice entra in vigore dal 28 febbraio 2026.

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 30 ottobre 2025/1725 d.F.R.